



COMUNE DI QUADRELLE

Provincia di Avellino

C.A.P. 83020 C.F. 80006570644 P. IVA 00268010642 ☎ 081.825.73.05
mail: commune.quadrelle@pec.it

Prot. N. 670 del 15/04/2024

ORDINANZA N: 8 del 15/04/2024

ORDINANZA VIABILISTICA - ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA MUGNANO ED IN VIA CARDINALE CON POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITÀ

PREMESSO che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato, e che il Comune di Quadrelle (AV) intende perseguire una regolamentazione più appropriata della viabilità urbana;

CONSIDERATE le segnalazioni pervenute relative a fenomeni di velocità non adeguata a carico dei veicoli percorrenti alcune vie cittadine soprattutto nelle ore serali;

VISTE le segnalazioni giunte al Settore Polizia Locale, con le quali si segnala la pericolosità per gli utenti deboli della strada dovuta alla velocità sostenuta da parte dei veicoli a motore su via Mugnano e via Cardinale;

EFFETTUATI gli accertamenti del caso, ove si è riscontrato quanto palesato dai segnalanti sull'effettiva pericolosità soprattutto per i pedoni, considerata anche la presenza di attività commerciali (Sali e tabacchi in via Cardinale) il cui ingresso insiste a ridosso della sede stradale;

SENTITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

VISTO l'art. 179 c. 5 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992, il quale dispone che "i dossi artificiali possono essere installati in serie e devono essere presegnalati.

VISTO il c. 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere "posti in opera previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada che determina il tipo e l'ubicazione".

RITENUTO, pertanto, per i motivi sopra citati, di procedere ad istituire il limite di velocità di 30 Km/h, al fine di limitare la velocità dei veicoli in transito che creano un pericolo per l'incolumità pubblica, ed alla contestuale installazione di dispositivi rallentatori di velocità del tipo "dossi artificiali"

INDIVIDUATE le vie cittadine, ricadenti nell'ambito del centro abitato residenziale del comune, ove provvedere alla citata regolamentazione:

Via Mugnano e Via Cardinale entrambe arterie di accesso al centro urbano che in passato sono state sede di sinistri stradali anche gravi;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs 30.04.92 n° 285;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RAVVISATO il carattere di urgenza per l'adozione del presente provvedimento, già contemplato dall'art. 7 comma 9 del Codice della Strada

Per i motivi sopra espressi

ORDINA

L'istituzione del LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H in via Mugnano e via Cardinale e l'installazione di rallentatori di velocità del tipo "dossi artificiali" di altezza 3 cm regolarmente omologati, nelle ubicazioni sotto specificate:

n. 3 rallentatori in Via Mugnano e n. 3 rallentatori in Via Cardinale.

DISPONE

Della presente ordinanza verrà data comunicazione al pubblico mediante pubblicazione all'albo online del Comune di Quadrelle (AV) e posizionamento di apposita segnaletica stradale.

Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, dell'ufficio Tecnico e delle altre Forze di Polizia è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo per la Campania entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

Contro la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 30.04.1992 n°285, nel rispetto delle formalità previste dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Per le trasgressioni della presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della Strada)

Da trasmettere a:

1. Prefettura
2. Questura
3. Ufficio Segreteria
4. Ufficio Tecnico Comunale
5. Stazione Carabinieri di Baiano
6. Stazione Carabinieri Forestali
7. Guardia di Finanza
8. Vigili del Fuoco
9. Polizia Municipale



IL SINDACO
Dr. Simone ROZZA